

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Modifica ed integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, è stata modificata ed integrata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046. Quest'ultima ha risolto le controversie sorte in passato soprattutto per quanto riguarda la sfera di applicazione del contributo di cui all'articolo 24 della legge n. 179 del 1958.

La predetta legge n. 1046 del 1971 ha inoltre gettato una prima base per il miglioramento delle prestazioni, fino ad oggi del tutto irrisorie, in favore degli iscritti sia mediante l'aumento del contributo individuale da lire 48.000 a lire 144.000 annue e sia mediante il contributo sul valore delle opere dall'1 al 2 per mille.

Infatti, dall'attuale limite pensionistico massimo di lire 600.000 annue, il Comitato nazionale dei delegati nella seduta del 1° dicembre 1973 ha deliberato che la pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° gennaio 1974, sia fissata in lire 1.300.000 annue ripartite in 13 mensilità; cioè appena lire 100.000 mensili.

Nonostante la ristrutturazione della Cassa realizzata con la legge 11 novembre 1971, n. 1046, rimane viva la più che legittima aspirazione degli interessati di veder raggugliato l'importo dell'assegno pensionistico a quello da tempo percepito da altre categorie professionali (ad esempio avvocati, ragionieri e dottori commercialisti) e altrettanto aperti sono alcuni problemi inerenti alla funzionalità dell'amministrazione della Cassa, la quale si trova condizionata da alcune norme restrittive della legge istitutiva e relativo regolamento che inceppano e ritardano la sua normale attività.

Proponendo il presente disegno di legge si tende a garantire:

1) anzitutto il reperimento di fondi destinati al miglioramento dei minimi di pensione; pertanto, onde perseguire l'obiettivo del proposto miglioramento, vengono formulate precise proposte:

a) aumento del contributo individuale da lire 144.000 annue a lire 240.000, fatta eccezione per i giovani professionisti i quali

corrisponderanno per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa la somma di lire 120.000 annue;

b) assoggettamento a contribuzione di prestazioni professionali non comprese nella precedente normativa, come ad esempio piani regolatori generali, piani intercomunali, piani territoriali, piani paesistici, eccetera, in alcuni casi prevedendo un contributo in relazione alla superficie investita dallo studio tecnico e in altri casi in relazione al numero degli abitanti;

c) assoggettamento a contributo di tutti i collaudi espletati da ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa, mediante un importo in relazione al costo dell'opera;

d) assoggettamento a contributo di tutti gli atti redatti e firmati dagli iscritti alla Cassa nell'esercizio della loro attività professionale e precisamente, perizie, arbitrati, certificati, eccetera.

Tale reperimento di fondi verrà effettuato mediante l'istituzione di marche (denominate marche Leonardo) da applicarsi sugli atti relativi;

2) secondariamente è stato ritenuto indispensabile prevedere la facoltà per la Cassa di istituire un servizio ispettivo con il precipuo scopo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, onde evitare quanto ancora oggi si verifica in mancanza di idonei strumenti normativi, cioè l'evasione contributiva;

3) si è poi ritenuto indispensabile di provvedere alla modifica dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente la composizione del Comitato nazionale dei delegati e le modalità di elezione dello stesso.

Con la proposta modifica viene eliminata la differenza tra gli iscritti ingegneri e gli iscritti architetti, che devono avere entrambi i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti della Cassa. Si elimina

un elettorato distinto ed i candidati possono appartenere all'una o all'altra categoria.

Per ogni provincia si avrà quindi un delegato ingegnere o architetto, per cui il numero totale dei delegati componenti il Comitato nazionale sarà pari al numero delle province (94 contro gli attuali 115).

Con l'emendamento proposto si disciplinerà infine il sistema di votazione, genericamente assimilato nel testo attuale a quello in vigore per gli ordini professionali, ma, in pratica, di impossibile applicazione in particolare per quanto riguarda la convocazione in assemblea degli iscritti, le sedi di votazione, la validità delle adunanze, gli appelli nominativi, i ballottaggi, la proclamazione, eccetera.

Inoltre, allo scopo di far partecipare anche i pensionati alla diretta amministrazione della Cassa, si propone di conferire loro il diritto, oggi ingiustamente negato, all'elettorato attivo e passivo così come avviene per le casse di previdenza di altri professionisti.

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stato portato da nove a undici per eliminare un grave errore del testo attuale allorchè sancisce un consiglio minoritario rispetto alla giunta. Infatti: un ricorso esaminato dalla giunta viene riesaminato dal consiglio, la maggioranza dei membri del quale si è già espressa in prima istanza in sede di giunta.

Il proponente confida che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge che, attraverso nuove fonti di entrata, non gravanti sulle finanze dello Stato, dà modo di garantire un modesto miglioramento della pensione alla categoria degli ingegneri e degli architetti che, raggiunta un'età avanzata, non sono più in condizioni di lavorare, ma necessitano, invece, dei mezzi indispensabili per poter vivere gli ultimi anni di una vita spesa al servizio della tecnica, del progresso della scienza e della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

“Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura di lire 240.000 annue.

Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a lire 120.000 annue per gli ingegneri ed architetti durante il primo quinquennio di iscrizione alla Cassa, e comunque non oltre il trentaduesimo anno di età.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi sia con invio diretto dai professionisti sia mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali” ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il contributo è del pari dovuto, con la riduzione di cui al comma precedente:

a) per ogni collaudo eseguito da un ingegnere o architetto ed è commisurato all'importo netto del costo delle opere collaudate od al costo dell'oggetto del collaudo. Nel certificato del collaudo dovranno essere riportati gli estremi dei versamenti effettuati a favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti dal richiedente la prestazione;

b) per le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori di opere di ar-

chitettura e ingegneria civile, idraulica, trasporti, navale, aeronautica, industriale ed altre specializzazioni, a cura di ingegneri ed architetti non compresi tra quelli di cui al nuovo testo del penultimo comma, lettera *a*), del presente articolo. Tale contributo è commisurato all'importo netto del costo delle opere e non è dovuto qualora sia stato già corrisposto, ai sensi del primo e secondo comma.

All'atto amministrativo che autorizza la destinazione dell'opera all'uso per il quale è stata eseguita, dovrà essere allegato il certificato di allibramento comprovante il versamento del contributo dovuto alla Cassa ».

Art. 3.

La lettera *a*) del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è così modificata:

« *a*) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro intestatari degli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. — Per le prestazioni professionali che sono comunque di competenza di ingegneri ed architetti, relative ai piani territoriali, piani intercomunali, piani paesistici ed ogni altro strumento urbanistico di carattere generale, è dovuto alla Cassa un contributo che non potrà essere inferiore a lire 200 per ettaro di territorio compreso nel piano.

Per le prestazioni professionali relative ai piani regolatori generali, programmi di fabbricazione, piani particolareggiati esecutivi d'iniziativa pubblica o privata, il con-

tributo di cui al precedente comma è dovuto per abitante insediato o da insediare. Per le prestazioni professionali, relative ai piani di sviluppo industriale, il contributo predetto è dovuto per addetto insediabile o per posto di lavoro.

Agli atti amministrativi che adottano o approvano gli elaborati relativi ai piani di cui ai commi precedenti, dovranno essere allegati i certificati di allibramento comprovanti il versamento del contributo dovuto alla Cassa.

Le misure dei contributi in questione saranno stabilite ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il limite stabilito nel primo comma del presente articolo ».

« Art. 5-ter. — Ai fini di cui al successivo articolo sono istituite marche denominate "Leonardo": tali marche saranno emesse nei valori di lire 5.000 e di lire 500.

Quando se ne presenti l'opportunità, il valore di dette marche potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Comitato nazionale dei delegati, di cui al nuovo testo dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

La Cassa provvede ad organizzare a sue spese l'emissione delle marche e la relativa vendita anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a uffici e persone aventi l'incarico del prelevamento, custodia e vendita delle marche è fissata in ragione del 3 per cento.

Agli effetti delle leggi penali le marche "Leonardo" sono equiparate ai valori di bollo. Esse devono essere applicate a cura dei richiedenti sugli atti specificati nel successivo articolo 5-*quater* e annullate con timbro o firma a inchiostro indelebile.

Nei confronti del trasgressore delle disposizioni contenute nel presente articolo si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni.

Il contributo recuperato e la corrispondente penale vanno a beneficio della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

« Art. 5-*quater*. — Per gli atti redatti da ingegneri ed architetti in relazione a perizie giudiziarie, civili e penali di ufficio e di parte, perizie stragiudiziali, lodi arbitrali (rituali ed amichevoli), perizie di qualsiasi genere ad uffici pubblici che comportino la firma di un ingegnere o architetto, si applica una marca "Leonardo" da lire 5.000 sul primo foglio e da lire 500 su ciascun foglio successivo ».

« Art. 5-*quinquies*. — Il titolare del provvedimento amministrativo di cui ai precedenti articoli 5 e 5-*bis* che non provvede al versamento del contributo dovuto ovvero vi provveda in misura inferiore:

a) è tenuto al pagamento del contributo o della parte di contributo non versata;

b) è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma della precedente lettera a) ».

« Art. 5-*sexies*. — La Cassa è autorizzata ad istituire un servizio di ispezione con propri funzionari o con personale esterno, per vigilare sull'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*. La natura del contratto per il personale esterno sarà stabilita dal regolamento di attuazione.

Chiunque si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari o degli agenti di cui al comma precedente o di fornire loro i dati ed i documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li dia scientemente errati o incompleti è punito con una ammenda da lire 25.000 a lire 500.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al bilancio della Cassa.

Il pubblico ufficiale, tenuto ad accertare l'avvenuto pagamento del contributo, al quale subordinare il rilascio dell'atto amministrativo, ai sensi dei precedenti articoli, che non provvede a tale obbligo, è punito con una ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, prima della apertura del dibattito del giudizio penale di primo grado, potrà presentare domanda di oblazione alla giunta esecutiva della Cassa, la quale determina la somma da pagare entro i limiti minimo e massimo che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione.

I proventi pecuniari derivanti dalle infrazioni di cui al presente articolo saranno devoluti al bilancio della Cassa ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 5-ter, aggiunto alla legge 4 marzo 1958, n. 179, dall'articolo 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è inserito il seguente:

« Art. 5-quater. — L'assistenza sanitaria è estesa gratuitamente ai titolari di pensione a carico della Cassa che non ne fruiscono obbligatoriamente per altro titolo. L'onere relativo è a carico della gestione per l'assistenza malattia ».

Art. 6.

La misura della pensione base di vecchiaia è determinata dal Comitato nazionale dei delegati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con apposita delibera.

Detta delibera, esecutiva all'atto dell'adozione, sarà sottoposta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ratifica.

All'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare minimo della pensione è stabilito in lire 200.000 mensili e successivamente sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.

Art. 7.

Gli ingegneri ed architetti pensionati sono iscritti alla Cassa e sono elettori ed eleggibili per le elezioni dei delegati al Comitato nazionale dei delegati.

Art. 8.

I pensionati iscritti all'albo professionale sono esenti da contribuzioni dirette.

Art. 9.

Nell'ambito della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è istituita una speciale gestione denominata fondo assistenza: essa è destinata alla concessione di erogazioni straordinarie in favore degli iscritti e pensionati che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno. Il fondo è alimentato:

1) con il 50 per cento dei proventi netti delle penalità previste dal precedente articolo 4;

2) da somme annualmente stanziare in bilancio, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa, entro i limiti dell'1 per cento delle entrate complessive per i contributi di cui agli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

Le modalità per le erogazioni di cui al precedente comma verranno stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 10.

L'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, numero 179, è così modificato:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto: da un rappresentante, iscritto alla Cassa ed eletto a maggioranza di voti dagli iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia, per ogni provincia che non supera complessivamente i 500 iscritti; da un rappresentante in più per ogni 500 iscritti o frazione.

I membri del Comitato nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per le modalità di elezione dei delegati valgono le seguenti norme:

a) le operazioni di voto per il rinnovo dei membri del Comitato nazionale saranno indette dalla Cassa entro i sessanta giorni che precedono la scadenza, fissando gli orari e le date di votazione per ciascuna provincia;

b) il seggio sarà costituito presso gli ordini professionali di appartenenza degli

ingegneri o degli architetti e sarà presieduto da un presidente nominato dalla Cassa;

c) la Cassa provvederà a trasmettere in tempo utile ai singoli presidenti dei seggi, presso le rispettive sedi di votazione, il ruolo dei professionisti ammessi ad esercitare il diritto di voto ed il necessario quantitativo di schede di votazione vidimate con timbro a secco;

d) la Cassa provvederà a dare comunicazione agli iscritti delle operazioni di voto con avviso spedito per raccomandata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

I seggi elettorali saranno così composti:

per un numero di elettori fino a 500, presidente e due scrutatori;

per un numero di elettori da 501 a 1.000, presidente e tre scrutatori;

per un numero di elettori oltre i 1.000, presidente e quattro scrutatori.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto.

Il diritto di voto non può essere esercitato per delega;

e) per la validità dell'elezione del delegato è necessario che i voti siano non meno di un quarto degli aventi diritto al voto;

f) il presidente, al termine delle operazioni di voto, procederà immediatamente e pubblicamente allo scrutinio, ne proclamerà il risultato redigendone verbale e ne darà comunicazione telegrafica alla Cassa;

g) in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione alla Cassa e, in caso di parità di iscrizione, il maggiore di età;

h) contro il risultato dell'elezione, ciascun iscritto nel ruolo dei votanti può proporre ricorso al consiglio di amministrazione della Cassa entro dieci giorni dalla proclamazione;

i) qualora per insufficienza del numero legale o per qualsiasi altro motivo il delegato non venga eletto, le votazioni saranno ripetute alla data che verrà stabilita dalla Cassa ».

Il Comitato nazionale dei delegati in funzione all'entrata in vigore della presente legge resterà in carica sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come modificato dal presente articolo.

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è così modificato:

« Il consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno quattro membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente ».

Art. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, il regolamento di attuazione della Cassa sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.